



Comune di Ardauli

Provincia di Oristano

**Deliberazione n° 06
in data 26/02/2018**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ. CONFERMA ED APPROVAZIONE DELLA TARIFFA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio**, alle **ore 13.00**, in Ardauli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno;

Presiede l'adunanza il Sindaco Dr. Massimo Ibba.

Sono presenti gli Assessori Sigg. Deiana Marco, Mura Mirko e Urru Alessandra.

Assente giustificato – Nessuno

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D. Lgs. n°267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Roberto Sassu;

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale, in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, fra l'altro, è stata emanata la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità;

VISTO che, per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità, con la propria precedente deliberazione n. 18, in data 13-03-2015, esecutiva, veniva approvata la tariffa;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1.a, della legge 28.12.2001, n. 448, che testualmente recita:

«In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che testualmente recita:

«Art. 11 – Incentivi fiscali per il commercio.

..... omissis

10. (Comma così modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) *Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.»;*

VISTA la legge di Stabilità 2018 (legge n. 205/2017).

DATO ATTO che, con il regolamento comunale, non è stata esercitata la facoltà concessa dall'art. 4 comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1. b, della legge 28 dicembre 2001, n.448, per cui, nel territorio di questo comune, non è stata istituita la zona speciale prevista dalla norma stessa;

DATO ALTRESÌ ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2016 (penultimo anno precedente a quello in corso), quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 875 abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe V;

VISTO che, l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare sufficientemente articolate in modo chiaro ai fini della loro consultazione anche da parte dei cittadini;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

PRESO ATTO che:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28.11.2017 ha differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2018;

-il decreto in corso di pubblicazione che stabilisce la proroga al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

- pertanto, ai sensi dell'art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex legge l'esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15.A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

VISTO l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, riportati in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di confermare ed approvare le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità che trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2018, secondo la seguente tabella:

CLASSE DI COMUNE	(1)	(2)	MAGGIORAZIONI (3)	
Classe V (fino a 10.000 ab.)	€ 1,446	€ 0,4338	50%	Per ogni commissione inferiore a 50 fogli o per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli
(1) per i primi 10 giorni				
(2) per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione				
(3) i diritti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50% dall'1.1.2000 per superfici superiori a 1 mq.				

- 2) di dare atto che, in sede regolamentare, in correlazione al disposto di cui all'art. 3, comma 5, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1. a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato fissato entro il 30 aprile, il termine per il versamento della imposta sulla pubblicità annuale;
- 3) di stimare in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributario, il gettito complessivo dell'Imposta sulla Pubblicità in € 250,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
- 4) di disporre che il Servizio Finanziario-Tributario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
- 5) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n°267.
-

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Dr. Massimo Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal **28/02/2018**.
(<http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp>).

IL DIPENDENTE INCARICATO

Ardauli, lì 28/02/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:

Capi gruppo consiliari con nota del 28/02/2018:

Responsabile del Servizio Amministrativo in data _____;

Responsabile del Servizio Finanziario in data 28/08/2018;

Responsabile del Servizio Tecnico in data _____;

Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 28/02/2018 per 15 gg. consecutivi;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Roberto Sassu

Ardauli, 28/02/2018

~~D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
Dr.ssa Barbara Casula~~

~~D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico~~

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr.ssa Sonia Boeddu